



DR

Diritto del
Risparmio

**VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA C.D.
“ANTIRICICLAGGIO” E RESPONSABILITÀ
CIVILE DELL’ISTITUTO DI CREDITO.**

**IL SUPERAMENTO DEL DOGMA
DELL’IRRESPONSABILITÀ È (ORMAI)
DEFINITIVO.**

di Alessandro Maria PIOTTO*

This article, drawing on the recent judgement of the Court of Cassation, No. 13945 of 2026, analyses the possible implications of a breach of anti-money laundering obligations (specifically, the obligations regarding customer due diligence and the reporting of suspicious transactions) by a credit institution, examining whether, in addition to the sanctions provided for by law, there is scope for a claim for damages (and under what conditions) and even for a remedy involving the nullity of the contract, which is considered far more problematic and legally unenforceable.

**Luglio
fascicolo 2/2026**

* Dottore di ricerca, Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna di Pisa. Addetto al contenzioso bancario presso primario gruppo bancario, abilitato all’esercizio della professione forense.

Rivista di Diritto del Risparmio

Violazione della normativa c.d. “antiriciclaggio” e responsabilità civile dell’istituto di credito.

Il superamento del dogma dell’irresponsabilità è (ormai) definitivo*

di Alessandro Maria PIOTTO**

This article, drawing on the recent judgement of the Court of Cassation, No. 13945 of 2026, analyses the possible implications of a breach of anti-money laundering obligations (specifically, the obligations regarding customer due diligence and the reporting of suspicious transactions) by a credit institution, examining whether, in addition to the sanctions provided for by law, there is scope for a claim for damages (and under what conditions) and even for a remedy involving the nullity of the contract, which is considered far more problematic and legally unenforceable.

Luglio
fascicolo 2/2026

* Contributo approvato dai *referee*.

** Dottore di ricerca, Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna di Pisa. Addetto al contenzioso bancario presso primario gruppo bancario, abilitato all’esercizio della professione forense.

Abstract

Il contribuente, prendendo le mosse dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 13945 del 2026, analizza i possibili risvolti della violazione degli obblighi antiriciclaggio (segnatamente, quello di adeguata verifica e quello di segnalazione di operazioni sospette) da parte dell'istituto di credito, verificando se, oltre alle sanzioni normativamente previste, vi siano spazi per il rimedio risarcitorio (e a quali condizioni) e financo per quello che contempla la nullità del contratto, ritenuto decisamente più problematico e giuridicamente inapplicabile.

Violazione della normativa c.d. “antiriciclaggio” e responsabilità civile dell’istituto di credito. Il superamento del dogma dell’irresponsabilità è (ormai) definitivo.

A cura di Alessandro Maria PIOTTO.

SOMMARIO: 1. La sentenza della Corte di Cassazione n. 13945 del 2026. Breve ricostruzione dei fatti sottesi e dei *dicta* giudiziali. – 2. Funzione pubblicistica della normativa e profili di responsabilità. – 3. Dall’astrazione ai profili sostanziali: la valorizzazione giurisprudenziale del nesso eziologico tra condotta e danno. – 4. Tra regole di validità e regole di condotta: quali spazi interpretativi per rimedi di natura caducatoria? – 5. Conclusioni.

1. La sentenza della Corte di Cassazione n. 13945 del 2026. Breve ricostruzione dei fatti sottesi e dei *dicta* giudiziali.

La recentissima sentenza della Corte di Cassazione, n. 13945 del 2026 è tornata a pronunciarsi sulla delicata questione delle possibili conseguenze risarcitorie in capo ad un istituto bancario per violazione della normativa in materia di antiriciclaggio.

Data la rilevanza della pronuncia è d’uopo ripercorrerne i passaggi salienti: una procedura fallimentare conveniva in giudizio un istituto di credito ove erano radicati i rapporti di conto corrente dei soci ed amministratori della società, allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni che l’illegittima protrazione dei rapporti avrebbe causato alla massa fallimentare; in particolare, sostiene il fallimento che la banca avrebbe dovuto, a fronte dei reiterati ed anomali comportamenti posti in essere dai soci, segnalare *in primis* le operazioni come sospette e, *in secundis*, interrompere immediatamente le relazioni contrattuali.

Peraltro, la prosecuzione dei rapporti si rivelerebbe ancor più illegittima solo che si consideri che, per le condotte tenute, i soci erano stati sottoposti a procedimento penale per i reati di abusiva raccolta del risparmio, bancarotta e false comunicazioni sociali, conclusosi con una sentenza di patteggiamento.

In primo ed in secondo grado le domande del fallimento venivano rigettate, sul presupposto che la banca avesse adottato un idoneo modello di *compliance* e che non fosse in alcun modo

provato il nesso causale tra le presunte omissioni della banca e i danni patiti e *patiendi* dalla massa dei creditori.

Promosso dal fallimento ricorso per Cassazione, articolato in cinque motivi, la sentenza cassa con rinvio la pronuncia della Corte d'appello di Napoli, sviluppando un percorso logico – argomentativo di particolare rilievo.

Il punto di partenza è costituito dalla natura della normativa antiriciclaggio: segnatamente, il d.lgs. n. 231 del 2007, concernente la “*prevenzione dall'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*”, nel prevedere un approccio c.d. “*risk-based*”, introduce misure minime di diligenza professionale a carico – tra gli altri – delle banche, che spaziano dalla corretta identificazione della clientela, alla valutazione del profilo di rischio e dell'adeguata verifica, alla segnalazione delle operazioni sospette all'UIF e astensione dall'instaurazione / prosecuzione dei rapporti bancario in caso di impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

La Corte ribadisce come la predetta normativa abbia natura prevalentemente pubblicistica, essendo posta a tutela di interessi generali quali l'integrità del sistema finanziario e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Seppur, di per sé, la richiamata normativa non sia fonte automatica di responsabilità civile verso il cliente o terzi, né di natura contrattuale, né di natura extracontrattuale, la Corte non esclude che, in taluni casi, le regole antiriciclaggio possano spiegare efficacia anche nei rapporti tra privati, quando concretizzano doveri di correttezza, diligenza e protezione *ex* artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., potendo divenire fonte di responsabilità laddove il loro inadempimento si traduca in una condotta agevolatrice, da parte della banca, di operazioni illecite.

Non ignora la Corte, tuttavia, che il *punctum dolens* della questione riguarda la perimetrazione dell'inosservanza, atteso che non ogni violazione delle regole antiriciclaggio è suscettibile di integrare una responsabilità in capo alla banca, dovendosi verificare, volta per volta, se quest'ultima abbia ignorato concreti ed effettivi segnali di anomalia, tali da discostarsi significativamente dal modello di compliance adottato; quest'ultimo, in particolare, se rileva come fatto storico ai fini di predicare un'astratta conformità della banca ai dettami di correttezza nello svolgimento dell'attività bancaria, non può condurre ad un'analisi solo sulla carta, attesa la necessità di verificare se, in concreto, la violazione sia stata suscettibile, per portata e dimensioni, di arrecare un danno a terzi.

In sostanza, la mera presenza di un valido ed efficace modello di *compliance* non esonera da responsabilità la banca, laddove in concreto sia emersa la grave e reiterata violazione di regole antiriciclaggio e se ne possa dimostrare il nesso eziologico con l'emersione, a valle, di un danno in capo a terzi (nel caso di specie, la massa *creditorum*).

2. Funzione pubblicistica della normativa e profili di responsabilità.

La pronuncia in commento segna un rilevante punto di svolta nell'approccio giurisprudenziale alla materia, sin qui prevalentemente orientato ad escludere una responsabilità della banca. Emblematiche, in tal senso, le considerazioni del Tribunale di Milano, sentenza del 24/5/2023: *“Ad avviso di questo giudice non può configurarsi, come invece ritenuto dalla curatela, un generale obbligo di astensione a carico degli intermediari o di rifiuto dell'esecuzione delle operazioni. L'insussistenza di tale obbligo si evince in primo luogo, dall'esame dell'art. 23 d. lgs. n. 231/2007, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, che limitava l'obbligo di astensione alle ipotesi in cui non potessero essere rispettati gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), ossia ad un'ipotesi non sussistente nella fattispecie, non risultando nemmeno in base alle allegazioni attoree che la banca si sia trovata nella condizione di non poter rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Inoltre, si rileva che, oltre al suddetto obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, da quest'ultima non emerge anche il dovere della banca di interrompere il rapporto di conto corrente in presenza di dette operazioni sospette, a prescindere dalla ricorrenza della condizione di legge costituita dalla impossibilità per la banca di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela”* e, ancora, *“ad avviso di questo giudice non è nemmeno configurabile, in base alla normativa antiriciclaggio, un obbligo a carico della banca di interrompere il rapporto bancario, atteso che tale normativa prevede obblighi di natura pubblicistica (la cui osservanza è infatti presidiata da un sistema di sanzioni penali e amministrative) di prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale, contribuendo così a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari, per cui l'interesse tutelato dalla stessa deve ritenersi che abbia natura esclusivamente pubblicistica. Pertanto, non si può attribuire (contrariamente a quanto sembra aver sostenuto la curatela) agli obblighi di legge stabiliti a carico (anche) degli Istituti di credito dalla normativa antiriciclaggio una natura integrativa contrattuale in relazione ai rapporti finanziari instaurati con i propri clienti”*¹.

¹Si vedano le considerazioni di R. BENCINI, *Sugli obblighi antiriciclaggio della banca successivi alla segnalazione di operazione sospetta: vigilanza generica sulla gestione del conto corrente e interruzione del rapporto?* in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.6, 2023.

Com'è noto, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento italiano il d.lgs. n. 231 del 2007² con il precipuo scopo di istituire un sistema di prevenzione dalla commissione di atti di riciclaggio, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (c.d. III direttiva antiriciclaggio) concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e della direttiva 2006/70/CE che contempla le misure di attuazione. In precedenza, erano stati emanati il d.lgs. n. 56 del 2004 in attuazione della II direttiva Antiriciclaggio (2001/97/CE) e il d.l. n. 143 del 1991 in attuazione della I direttiva Antiriciclaggio (1991/308/CE).

Senza potersi, in questa sede, dilungare oltre sull'evoluzione normativa successiva che ha connotato il sistema antiriciclaggio³, vale la pena evidenziare come il d.lgs. 231 del 2007 ruoti attorno a due obblighi fondamentali: quello di segnalazione delle operazioni sospette e quello di adeguata verifica.

Con riferimento alle segnalazioni sospette (di seguito S.O.S.) basterà segnalare come l'obbligo sorga in relazione a circostanze ben precise, vale a dire le ipotesi in cui i soggetti obbligati sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

La legge si occupa, poi, di indicare gli elementi di rilevanza del sospetto, stabilendo, all'art. 35, co. 1, che *“il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita”*. Laddove il soggetto obbligato reputi necessario effettuare la segnalazione procede in via telematica all'UIF tramite apposito portale.

Con riguardo, invece, all'adeguata verifica i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare un'attività di profilazione della clientela volta a mitigare il rischio di compimento di attività illecite: in particolare, diviene fondamentale una puntuale analisi sull'identità del cliente e sulla veridicità dei dati e dei documenti da questo trasmessi alla banca all'atto dell'identificazione; l'art. 42 del d.lgs. n. 231 del 2007 prevede, in capo ai soggetti obbligati che si trovino

²Si veda, in letteratura, G. RISPOLI, *Antiriciclaggio: prevenzione e nuovi obblighi. Le novità del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231*, Roma, 2008, C. RUGGIERO, *La nuova disciplina dell'antiriciclaggio dopo il d. lgs. 21 novembre n. 231*, Torino, 2008.

³Si consideri che la IV Direttiva antiriciclaggio (2015/849/UE) è stata recepita ed attuata nel nostro ordinamento con il d.lgs. n.90/2017 che ha sostituito integralmente il d.lgs. 231/2007.

nell'impossibilità di effettuare l'adeguata verifica della clientela, un vero e proprio obbligo di astensione o di non prosecuzione dei rapporti.

La violazione di entrambi gli obblighi – quello di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette – è sanzionata in via amministrativa dagli artt. 56 e ss. del d.lgs. n. 231 del 2007.

Ora, questa sintetica disamina ci conduce alla questione di fondo: come si concilia una normativa a sfondo prevalentemente pubblicistico con una possibile responsabilità risarcitoria degli intermediari bancari?

La soluzione, ci pare, non può e non deve muovere da astrazioni concettuali: del resto l'idea per cui le norme di diritto pubblico tutelino solo lo stato e non possano giammai essere fonte di responsabilità verso terzi è dogma ampiamente superato⁴ e che ha visto, nel corso del tempo, il continuo e costante venir meno dei privilegi in origine riconosciuti alla pubblica amministrazione, per predicarne una sottoposizione a regole *lato sensu* privatistiche, che valorizzino esigenze di trasparenza della P.A. e di attenzione alle sempre crescenti tutele dei singoli cittadini; in quest'ottica, allora, non stupisce ad esempio la previsione dell'obbligo di risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo posto in capo alla p.a., previsto dall'art. 2-bis della L. 241/90.

Tale disposizione – ma non solo - evidenzia la mutata concezione del rapporto p.a. - cittadino in forza della quale non è più sufficiente attenzionare esclusivamente la regolarità formale del provvedimento, ma occorre altresì focalizzarsi sul rapporto che tramite quel provvedimento si instaura tra i due soggetti, privilegiandone così il risultato sostanziale.

Si è venuto a delineare, così, un modello di amministrazione “responsabile”, che muove da un rovesciamento paradigmatico del rapporto tra soggetto (e potere) pubblico e privati, quali titolari di situazioni soggettive tutelabili anche nei confronti del potere pubblico.

Emblematica, in questo senso, la previsione costituzionale dell'art. 28, che delinea una responsabilità per i dirigenti e funzionari pubblici che si estende anche allo stato ed agli enti pubblici⁵.

⁴ A. GIUSTI, *La responsabilità civile della pubblica amministrazione a centocinquanta anni dalle leggi di unificazione legislativa*, in *Resp. civ. e prev.*, 2017.

⁵ Non si intende, in questa sede, entrare nel noto dibattito se la responsabilità di cui all'art. 28, co. 2 Cost. vada intesa come responsabilità dello stato per fatto proprio nelle sole ipotesi in cui il dipendente pubblico agisca in virtù di un principio di “immedesimazione organica” con l'ente o se, al contrario, la responsabilità dell'amministrazione resti disciplinata dalla previsione di cui all'art. 2049 c.c. anche per le ipotesi in cui il dipendente agisca per scopi puramente egoistici. Si rimanda, in tal senso, a M.P. GIRACCA, *Responsabilità civile e pubblica amministrazione: quale spazio per l'art. 2049 Cod. Civ.?* in *Foro it.*, 2001, 3289 ss. Peraltro, sul tema sono

Oltretutto, è noto come la progressiva responsabilizzazione del potere pubblico non ha riguardato esclusivamente la tutela dei diritti soggettivi, secondo i paradigmi normativi di cui all'art. 2043 c.c. e 2049 c.c., ma ha condotto altresì alla tutela di altre situazioni giuridiche che connotano l'attività dell'ente pubblico in senso autoritativo; ci si riferisce all'evoluzione dogmatica e giurisprudenziale che ha portato ad enucleare, a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, la nozione di interesse legittimo quale situazione soggettiva tutelabile al privato di fronte ad un esercizio illegittimo del potere pubblico⁶

Ora, questa stringata disamina ci consente di sottolineare – tornando alla normativa antiriciclaggio - che a poco gioverebbe argomentare circa una pretesa irresponsabilità della banca in ragione della prevalente natura pubblicistica delle disposizioni del d.lgs. n. 231/2007. E, difatti, sostenere che la predetta natura escluda *in nuce* la responsabilità orizzontale dei soggetti obbligati finirebbe per generare un contrasto logico – interpretativo insanabile; da un lato, infatti, la normativa prettamente pubblicistica consentirebbe – come già consente espressamente – l'assoggettamento a responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti per lo scorretto esercizio dell'attività autoritativa; dall'altro, invece, la normativa non pubblicistica, ma avente – in ragione delle finalità e delle regole introdotte – natura pubblica, non consentirebbe di predicare una responsabilità dei soggetti coinvolti.

Si tratta, allora, di soffermarsi non tanto sulla natura delle norme che introducono obblighi antiriciclaggio, quanto sulla portata dell'eventuale responsabilità cui è assoggettabile l'istituto di credito nel caso (ma, come si dirà, non solo) di loro violazione.

intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 13246 del 2019 hanno chiaramente evidenziato come la responsabilità della P.A. sia caratterizzata da una duplice natura: sia diretta, *ex art.* 2043 c.c., laddove il dipendente agisca secondo un principio di immedesimazione organica, sia per fatto altrui *ex art.* 2049 c.c. allorché il predetto principio venga reciso ed il dipendente agisca per scopi (illeciti) egoistici. Si veda, per i dovuti approfondimenti, il contributo di G. TURSI, *La responsabilità civile dello Stato per i danni cagionati dalla condotta del dipendente*, in *Danno e resp.*, 2019, 493 ss.

⁶ Vastissima, in materia, la letteratura: *ex multis*, F. FRACCHIA, *Dalla negazione della risarcibilità degli interessi legittimi all'affermazione della risarcibilità di quelli giuridicamente rilevanti: la svolta della suprema corte lascia aperti interrogativi*, in *Foro it.*, 1999, 1, 3201 ss., E. SCODITTI, *L'interesse legittimo e il costituzionalismo. Conseguenziale in materia risarcitoria*; in *Corr. giur.*, 1999, 1367 ss.

3. Dall'astrazione ai profili sostanziali: la valorizzazione giurisprudenziale del nesso eziologico tra condotta e danno.

La prevalente (e recente) giurisprudenza ha assunto posizioni oscillanti in merito alla responsabilità della banca.

In particolare, in seno al Tribunale di Roma, sono emersi nella passata decade orientamenti parzialmente divergenti tra loro: da un lato, infatti, si è affermata la responsabilità della banca *ex art.* 2043 c.c. per violazione del principio del “*neminem laedere*” per non aver impedito che le condotte illecite poste in essere dagli amministratori di una società sfociassero in danni per i risparmiatori che avevano investito in titoli emessi dalla società stessa⁷.

Il Tribunale richiama precedenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte ove si era statuito che “*anche l'obbligo giuridico di impedire l'evento può nascere oltre che da una norma di legge e da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, il che si verifica quando il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposto tale diritto, in conseguenza di un fatto illecito posto in essere da terzi, ma inseritosi in una serie causale che ha avuto origine da un'attività lecita, si astenga dall'intervenire per impedire che la situazione di pericolo si traduca in una concreta lesione*” (Cass., n. 6691 del 1998).

In questa lettura le norme antiriciclaggio appaiono delineare obblighi di *customer due diligence* sin dall'instaurazione dei rapporti, predicando una necessaria attenzione all'identificazione della clientela, alla conoscenza della stessa ed al monitoraggio delle attività sospette, a fini della loro successiva segnalazione; tali previsioni, pertanto, costituiscono un *corpus* omogeneo che guarda a logiche di anticipazione della tutela, valorizzando in termini effettivi l'operato dei soggetti obbligati, quali attori qualificati dei previsti meccanismi preventivi⁸.

L'approccio *risk-based*, pertanto, non si esaurisce esclusivamente nella predisposizione di regole verticistiche, sanzionate ora in via penale, ora in via amministrativa, ma introduce un quadro di obblighi che, con precipuo riferimento agli istituti bancari, impone standard di diligenza in linea con quelli – qualificati – di cui all'art. 1176, co. 2 c.c.; la violazione di tali

⁷ Ci si riferisce alla sentenza del Trib. Roma, n. 16591 del 2015. Sviluppa interessanti considerazioni N. BARRA, *Omessi controlli antiriciclaggio da parte delle banche e degli intermediari e profili di responsabilità civile*, in www.disag.unisi.it.

⁸ Cfr. E. AMODIO, *Prevenzione del riciclaggio e obblighi di collaborazione dei professionisti*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2008, 1051 ss.; P. FRATANGELO, *L'approccio basato sul rischio nella normativa antiriciclaggio*, in *Bancaria*, 2009, 2, 70 ss.

obblighi, pertanto, può condurre ad una responsabilità della banca, purché ovviamente siano presenti – tema non secondario – tutti gli elementi atti a dimostrarne la sussistenza.

Addirittura, nella prospettiva della pronuncia romana qui in commento, la responsabilità della banca potrebbe essere affermata *a priori* ed a prescindere dall'individuazione di una norma antiriciclaggio violata; il necessario rispetto del principio del *neminem laedere*, infatti, non postula in termini mandatori la violazione di una *regula iuris*, ma impone standard di comportamento che, se correttamente adottati, impediscono la verifica di un danno a terzi; in quest'ottica, allora, una condotta omissiva della banca che causi un danno a terzi è fonte di responsabilità persino nelle ipotesi in cui si possa dimostrare un formale ed astratto rispetto della normativa antiriciclaggio (si pensi all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, il cui adempimento non si considera, *ex se*, sufficiente ad escludere che la banca possa essere chiamata a rispondere per il contegno tenuto anteriormente e successivamente la segnalazione).

Si diceva delle oscillazioni giurisprudenziali del foro romano: in effetti, ad un primo orientamento volto a riconoscere una responsabilità della banca addirittura prescindendo dalla esatta individuazione di una norma antiriciclaggio violata, se ne è affiancato un secondo, più rigoroso, che, pur ammettendo che la normativa antiriciclaggio sia suscettibile di fondare una responsabilità della banca in termini orizzontali, ha però valorizzato in senso decisivo il rispetto degli obblighi delineati dal d.lgs. n. 231 del 2007; in particolare, laddove la banca possa dimostrare di aver correttamente adempiuto gli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione operazioni sospette, non vi è spazio per predicare ulteriore responsabilità *ex art.* 2043 c.c.; del resto, si sostiene chiaramente come un'eventuale protrazione dell'operatività illecita a seguito della segnalazione di operazione sospetta effettuata dalla banca sarebbe, a quel punto, imputabile all'inerzia dell'Autorità nell'intervenire e nel dare corso alle attività di accertamento post – segnalazione, piuttosto che alla banca, il cui obbligo si esaurisce nel – rigoroso – adempimento di quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio⁹.

Si tratta di una lettura che mira a minimizzare la responsabilità dell'istituto, relegando la diligenza nel pur attento e scrupoloso rispetto formale delle previsioni di legge.

⁹ Sentenze Trib. Roma n. 16027 del 2016 e 6744 del 2016, citate in N. BARRA, *Omessi controlli antiriciclaggio da parte delle banche e degli intermediari e profili di responsabilità civile*, in www.disag.unisi.it.

Se, da un lato, il primo approccio ermeneutico appare volto ad estendere la latitudine della responsabilità della banca ben oltre le previsioni del d.lgs. n. 231 del 2007, valorizzando principi generali che richiedono – lo si dirà in seguito – un accertamento analitico dei requisiti di cui all'art. 2043 c.c., dall'altro questo secondo approccio finisce probabilmente per relegare l'intermediario ad un mero esecutore di obblighi formali, senza indagare oltre circa spazi ulteriori di responsabilità che, al di là di tali obblighi, possano emergere dal protrarsi di una condotta illecita di cui l'istituto è a conoscenza.

In effetti, sostenere che l'adeguamento alle previsioni normative esaurisca qualsivoglia ulteriore obbligo per la banca significa non considerare che quest'ultima deve operare con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, co. 2 c.c. e secondo i criteri di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. durante tutta la vita del rapporto contrattuale con il cliente.

Oltretutto, non può non considerarsi come la banca, in quanto parte contraente, dispone di un patrimonio conoscitivo ed informativo che, certamente, consente tutta una serie di accertamenti ed approfondimenti sull'operato del cliente.

Del resto, ogni qual volta l'istituto procede ad una segnalazione di operazione sospetta, è d'uopo ritenere che, a monte, sia stata effettuata un'attenta e scrupolosa analisi circa la sussistenza di tutti gli elementi atti ad integrare l'obbligo segnalatorio; significa, cioè, che la banca ha riconosciuto gli elementi di anomalia, li ha processati e valutati e ha concluso per la necessità di segnalare talune operazioni, evidentemente attenzionandole come sospette nel quadro di una valutazione complessiva della condotta posta in essere dal cliente.

Riconoscere un segnale di anomalia non può che comportare un rafforzamento dell'attenzione che la banca deve prestare al rapporto incriminato; l'obbligo di segnalazione, nella prospettiva di chi scrive, costituisce un *posterius* inevitabile di attività accertative poste in essere, ma anche un *prius* di tutta una serie di cautele che la banca non soltanto può ma deve adottare.

Il protrarsi di una condizione di palese illiceità mediante l'utilizzo di rapporti di cui la banca è parte contrattuale non può, allora, essere riconducibile eziologicamente solo ad una condotta inerte dell'Autorità ma, in talune circostanze, può riguardare anche comportamenti omissivi della banca che, in quanto – lo si ribadisce – parte contrattuale ha a disposizione strumenti giuridici atti ad impedirlo.

E, si badi bene, che la banca debba astenersi dal compiere un'operazione o addirittura cessare i rapporti è specificamente previsto dall'art. 42 del d.lgs. n. 231 del 2007, ove si prevede che

“I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35”.

Certo, non si ignorano in questa sede le difficoltà che la banca potrebbe incontrare nel concretizzare un obbligo di cessazione del rapporto o di astensione dall'eseguire l'operazione; del resto, lo stesso art. 39, co. 1 del d.lgs. n. 231 del 2007 è molto chiaro nel prevedere che *“fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.*

La banca si potrebbe trovare, quindi, nell'imbarazzo di non poter comunicare al cliente l'esistenza di una effettuata segnalazione a suo carico e di non poterla, quindi, porre a fondamento di un recesso motivato ed immediato dal contratto; tuttavia, si potrebbero immaginare formule motivazionali che puntino più sulla violazione dell'obbligo di adeguata verifica che, del resto, fonda in termini normativi l'obbligo di astensione valorizzando il combinato disposto tra gli artt. 19 e 41 del d.lgs. n. 231 del 2007 o, ancora, attingere alle previsioni generali del contratto che, di regola, consentono il recesso *ad nutum* con preavvisi variamente declinati, purché nel perimetro temporale indicato dall'art. 1855 c.c.

Il superamento di un approccio rigorosamente giuspositivistico rende necessaria, anche nelle argomentazioni della più recente giurisprudenza, la precisa individuazione degli elementi idonei a fondare una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.; nello specifico, identificata la condotta illecita in termini omissivi, per non aver adempiuto uno o più degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio o, pur in caso di adempimento, per non aver adeguatamente attenzionato il protrarsi di una condizione di illiceità, diviene essenziale la ricostruzione in termini rigorosi del nesso eziologico tra la condotta ed il danno causato a terzi.

In tal guisa, si legge in giurisprudenza¹⁰ che la violazione della normativa antiriciclaggio da parte della banca costituisce esclusivamente un antecedente logico – fattuale, ma il danno

¹⁰ Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 3012 del 2026, con commento di V. TESTA, *La violazione della normativa antiriciclaggio posta a fondamento di domande risarcitorie nei confronti degli istituti di credito*, in mflaw.it.

deve ritenersi riconducibile esclusivamente al cliente, che con la sua condotta ha determinato le conseguenze pregiudizievoli in capo ai terzi; il comportamento in ipotesi negligente dell'intermediario, allora, ha costituito se mai solo l'occasione perché il cliente potesse perpetrare le attività criminose, ma, si direbbe, l'occasione non determina conseguenze risarcibili a carico della banca.

Si tratta di un approccio, quest'ultimo, che mira a porre un freno a ricostruzioni – indubbiamente pericolanti – che vorrebbero traslare in automatico la violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio su di un piano risarcitorio.

In effetti, questa posizione “mediana” appare coerente con la necessità di ricostruire in termini effettivi il contributo causale della banca nella verifica del danno.

Non può dimenticarsi, infatti, che le operazioni illecite sono direttamente riconducibili al cliente e che l'eventuale condotta omissiva della banca nell'adottare le cautele normativamente previste o nel procedere alle segnalazioni dovute non può certamente porsi quale evento eziologicamente interruttivo ai sensi dell'art. 41, co. 2 c.p., salvo che si riesca a dimostrare un contributo la cui pregnanza in termini fattuali si sia posta in termini di decisività per lo scaturire, a valle, delle conseguenze pregiudizievoli.

In sostanza, la condotta omissiva della banca non sarebbe idonea ad evitare che le conseguenze dannose si verificino, allorquando l'operazione illecita è già stata interamente realizzata dal cliente.

A diverse conclusioni dovrebbe giungersi per i casi in cui l'operazione sia strutturata in termini plurifasici e la banca, pur attenzionando talune anomalie e, magari, intervenendo tempestivamente dando corso agli obblighi segnalatori, abbia tuttavia omissivo di valutare le condotte del cliente successive alla segnalazione, pur essendo perfettamente a conoscenza del quadro fattuale di riferimento.

È chiaro, però, che anche in questi casi si pone la necessità di un analitico accertamento di controfattualità da parte del giudicante, che dovrà verificare se il comportamento della banca abbia, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, determinato quantomeno in termini concausali, la verifica del danno, la sua permanenza o financo il suo aggravamento.

Insomma, se da un lato l'evoluzione giurisprudenziale ha portato a fondare una responsabilità degli istituti di credito al di là del mero rispetto della normativa antiriciclaggio, dall'altro le più recenti pronunce hanno – correttamente – tentato di mitigarne la portata, riconoscendo

la necessità di un rigoroso accertamento del nesso eziologico che valorizzi altresì il ruolo della banca nella complessiva ricostruzione dell'accaduto.

Tale approccio appare connotato da giusto equilibrio e dalla necessità, oltretutto, di riaffermare *“il corretto equilibrio tra tutela dell’ordinamento finanziario e responsabilità individuale del soggetto che dispone delle proprie risorse”*¹¹.

4. Tra regole di validità e regole di condotta: quali spazi interpretativi per rimedi di natura caducatoria?

Detto dei rimedi risarcitori, si tratta ora di indagare sulla possibilità che dalla violazione della normativa antiriciclaggio possano discendere altresì conseguenze di natura caducatoria.

In particolare, riveste sicuro interesse la casistica di apertura del conto corrente o accensione di un finanziamento da parte di un istituto di credito al di fuori del rispetto degli obblighi di adeguata verifica e corretta identificazione della clientela di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2007.

Sulla materia a più riprese si sono pronunciati i collegi dell’Arbitro bancario e finanziario (di seguito ABF) evidenziando come elemento centrale dell’obbligo di adeguata verifica risieda nella corretta identificazione della clientela, laddove l’art. 18 del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce: *“Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività: a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale”*, per poi declinare nel successivo art. 19 gli elementi operativi di tale obbligo.

Già il collegio ABF di Milano, nel 2020, si era espresso in termini molto chiari circa la violazione degli obblighi di adeguata verifica da parte di un istituto di credito, affermando che *“è quindi evidente che nel caso di specie il fatto da cui origina il pregiudizio subito dalla parte ricorrente, vale a dire l’apertura di rapporti di conto corrente a suo nome da parte di terzi al fine di farvi confluire somme provenienti da reato, sia imputabile agli intermediari resistenti, i quali non hanno diligentemente adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela come individuati dalla normativa dinnanzi richiamata consentendo comunque l’apertura dei suddetti rapporti di conto corrente. È in particolare evidente che la condotta degli intermediari resistenti sia stata al contempo necessaria e sufficiente a causare il danno subito*

¹¹V. TESTA, *La violazione della normativa antiriciclaggio posta a fondamento di domande risarcitorie nei confronti degli istituti di credito*, in mflaw.it.

dalla parte ricorrente e comunque tale da aggravare apprezzabilmente il pericolo del verificarsi del fatto dannoso, sicché non sembra esservi dubbio della sussistenza di un nesso causale che consenta di imputare agli intermediari resistenti il danno subito dalla parte ricorrente. D'altronde, anche in base ad un giudizio controfattuale è agevole affermare che qualora gli intermediari si fossero attenuti alla normativa dinnanzi richiamata, attuando puntualmente gli obblighi di adeguata verifica che sugli stessi incombono, ciò sarebbe stato sufficiente ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Infine, anche in una prospettiva di efficienza e di regolazione del mercato creditizio, non pare superfluo rilevare che la diffusione del fenomeno dei furti di identità nei rapporti bancari e finanziari induce ad auspicare una maggiore e più puntuale verifica dell'identità della clientela da parte degli intermediari e ciò, oltre che tramite una puntuale e rigorosa applicazione della normativa applicabile, anche attraverso ogni ulteriore e più ampia verifica che pur non espressamente prevista dalla normativa si renda necessaria in base alle circostanze del caso concreto” (cfr. ABF Milano n. 10885/2020).

Il collegio meneghino evidenzia come il fenomeno del furto d'identità esiga una verifica puntuale da parte dell'intermediario circa l'identità del soggetto che domandi l'accensione dei rapporti; nel caso di specie, il collegio dispone un risarcimento a favore dei ricorrenti, stante il coinvolgimento in due procedimenti penali in ragione del transito di somme provento di reato sul conto corrente intestato ai soggetti, la cui identità era stata fraudolentemente sottratta.

Ora, è persino scontato evidenziare che ad ipotesi di questo tipo, oltre che il rimedio risarcitorio (che dovrà comunque essere provato dal ricorrente) si affianchi la tutela caducatoria, di volta in volta declinabile come nullità per difetto dei requisiti di validità del contratto *ex art.* 1325 c.c. ed in particolare del consenso libero tra le parti o per difetto di una valida forma scritta richiesta, per i contratti bancari, dall'art. 117 T.U.B.; peraltro, a parere di chi scrive, si potrebbe persino predicare l'inesistenza dell'atto, considerato che il negozio è stato concluso con un soggetto differente dal reale intestatario.

Quid, invece, nelle ipotesi in cui la violazione degli obblighi di adeguata verifica non sia legata tanto alla corretta identificazione del titolare del rapporto, quanto alla verifica dell'autenticità della documentazione raccolta in fase di apertura del rapporto o, ancora, al “controllo costante” sull'operatività, natura e scopo indicati sempre all'apertura, di cui all'art. 19, co. 1, lett. c) e d)?

Quel che si intende qui indagare è se, laddove emerga che l'istituto di credito abbia violato in modo negligente le prescrizioni sopra richiamate, possa predicarsi non soltanto una

responsabilità *ex art.* 2043 c.c. verso terzi eventualmente danneggiati, ma addirittura la nullità del contratto.

Si pensi, ad esempio, ad ipotesi in cui la banca insinui al passivo fallimentare un credito portato da rapporto in sconfino ed alla riscontrata violazione di obblighi di adeguata verifica in fase di accensione, che hanno consentito agli intestatari la commissione di operazioni illecite.

È ben noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze gemelle nn. 26724 e 26725 del 2007 hanno chiaramente distinto tra regole di comportamento, la cui violazione può integrare esclusivamente responsabilità di natura risarcitoria, e regole di validità, che invece si riflettono direttamente sull'atto.¹²

Ne deriva che ove la legge imponga esclusivamente un comportamento, la sua trasgressione non è mai sufficiente a fondare la nullità del contratto, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 1418, co. 1 c.c., con la precisazione che la contrarietà a norme imperative ivi indicata non può che fare riferimento ad elementi intrinseci del contratto e non già a condotte che, in quanto tali, si pongono al di fuori dello schema negoziale.

E tuttavia, è ormai chiaro che, anche nella materia bancaria, la distinzione tra regole di validità e regole di condotta appare sempre più labile, solo che si pensi alle frequenti forzature ermeneutiche del parametro della contrarietà a norme imperative di cui all'art. 1418, co. 1 c.c., anche in settori diversi da quello della normativa antiriciclaggio.

Ci si intende riferire, ad esempio, a quell'orientamento che predica la nullità del contratto di finanziamento per violazione delle regole che l'ordinamento impone agli istituti di credito sotto il profilo della corretta valutazione del merito creditizio del cliente, argomentando nel senso che l'art. 5 TUB, ponendo in generale a carico delle banche un obbligo di sana e prudente gestione, si configurerebbe quale norma imperativa suscettibile, in caso di trasgressione, di rendere nulli i finanziamenti stipulati senza una rigorosa valutazione delle condizioni economico – finanziarie del cliente.

È pur vero che, la prevalente giurisprudenza (da ultimo, Cass., 19624 del 2026), reputa necessario che alla violazione dell'art. 5 TUB si affianchi altresì la violazione di norme incriminatrici penali, quali la bancarotta o l'indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui

¹² *Ex multis*, V. MARICONDA, *L' insegnamento delle Sezioni Unite sulla rilevanza della distinzione tra norme di comportamento e norme di validità*, in *Corriere Giur.*, 2008, 2; V. SCOGNAMIGLIO, *Regole di comportamento nell'intermediazione finanziaria: l'intervento delle S.U.*, in *Soc.*, 2008, 4, 449 ss., G. VETTORI, *Regole di validità e di responsabilità di fronte alle Sezioni Unite. La buona fede come rimedio risarcitorio*, in *Obblig. e contr.*, 2008, 104 ss.

all'art. 316 – *ter c.p.*, con accertamento incidentale che deve sussistere al momento in cui il giudicante è chiamato a decidere circa la nullità del contratto stipulato.

Sullo sfondo riecheggia la nota tripartizione tra reati – contratto, ove ad essere sanzionata penalmente è direttamente la stipula del negozio, reati *in* contratto, ove ad essere sanzionata penalmente è la condotta di una o di entrambe le parti prodromica alla formazione del consenso negoziale e i casi in cui la stipula del contratto sia posta in essere allo scopo di compiere il reato; il contratto diviene, in questa prospettiva, un mezzo funzionale alla perpetrazione della condotta illecita.

In quest'ultima circostanza, se la struttura contrattuale *ex se* non individua profili di invalidità, non può escludersi una declaratoria di nullità in ragione della costruzione della complessiva operazione economica, evidentemente orientata a fini penalmente perseguibili¹³.

Si tratta, in sostanza, di una nullità di tipo funzionale, che interviene allorquando l'assetto negoziale individuato dalle parti si pone in contrasto con una norma imperativa.

In disparte le considerazioni critiche ad un approccio che valorizza una pericolosa commistione tra *regulae iuris* e strumenti di tutela differenti viene da chiedersi se, anche nel differente ambito della normativa antiriciclaggio, non vi sia il concreto rischio dell'emersione di approcci ermeneutici volti a valorizzare in guisa di norme imperative, suscettibili di dar luogo a nullità *ex art.* 1418 c.c., talune previsioni del d.lgs. n. 231 del 2007.

Che dire, ad esempio, dell'art. 28 ove si individua un obbligo di diligenza professionale; o, ancora, più in generale dell'art. 2, ove si evidenzia come la finalità della normativa si quella di tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza; o, ancora (e l'elenco è evidentemente esemplificativo) dell'art. 35 che introduce un principio – si direbbe – di leale collaborazione con la pubblica autorità, allorquando si prevede l'obbligo di effettuare la segnalazione di operazione sospetta all'UIF *senza ritardo*, evidentemente postulando che l'immediatezza della segnalazione contribuisca ad una rapida azione preventiva ed accertativa, funzionale altresì alla eventuale repressione dei comportamenti criminosi.

Se, quindi, tali previsioni possono ben integrare il requisito di norma imperativa richiesto dall'art. 1418, co. 1 c.c. non è da escludersi che, soprattutto laddove i soggetti coinvolti (intestatari dei rapporti) siano penalmente condannati per i tipici reati di natura fiscale,

¹³ Sulla materia si vedano i contributi di F. DI MARZIO, *Illiceità penale della condotta e invalidità del contratto*, in Contr., 2013, 3, 307 ss., G. VILLA, *Contratto e violazione di norme imperative*, Milano, 1993.

fallimentare o societaria, l'istituto di credito debba – al di fuori di qualsivoglia ipotesi di concorso nel reato – subire, oltre alle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 231 del 2007, anche la caducazione del contratto, in presenza di indicatori fattuali di anomalia che, se adeguatamente presi in considerazione, avrebbero evitato l'apertura dei rapporti e, con essa, la messa a disposizione ai clienti di uno strumento sul quale far transitare i proventi delle attività criminose poste in essere.

Si tratta di una prospettazione che, allo stato, parrebbe inedita nel panorama giurisprudenziale ed in relazione alla quale si possono evidentemente esprimere forti critiche, innanzitutto legate all'estensione oltre misura della nullità c.d. virtuale¹⁴. Se è pur vero che l'art. 1418, co. 1 rappresenta una fattispecie di nullità a catalogo aperto, che mira ad intercettare ipotesi non espressamente contemplate dalla legge in guisa di nullità testuale *ex art.* 1418, co. 3 c.c., è altrettanto vero che in alcun modo gli obblighi di adeguata verifica possono considerarsi tali da intersecare la struttura del negozio contrattuale, essendo rivolti a prevenire la commissione di potenziali illeciti, mediante l'individuazione *ex ante* di elementi che scongiurino l'accensione del rapporto.

Del resto, pare potersi sostenere che le regole di validità degli atti giuridici debbano necessariamente richiedere una formalizzazione legislativa, posto che queste sono poste a presidio della stessa possibilità di un atto di produrre o mantenere validi i suoi effetti e non possano, al contrario, lasciare eccessiva discrezionalità all'operatore, con il rischio di interpretazioni distorte e non in linea con le esigenze di certezza del diritto.

In altre parole, laddove l'istituto di credito non valuti correttamente la documentazione prodotta dal cliente o non valorizzi in senso ostativo all'instaurazione della relazione contrattuale eventuali elementi di rilevante anomalia emersi, ciò non può che restare confinato alla sfera comportamentale, suscettibile di generare possibili conseguenze risarcitorie sul piano extracontrattuale verso terzi danneggiati, ma non certo di condurre alla radicale caducazione del negozio.

Peraltro, predicare la nullità di un contratto concluso a valle della violazione di obblighi di adeguata verifica significherebbe addossare all'intermediario una triplice sanzione: amministrativa, per violazione dell'art. 56 d.lgs. n. 231 del 2007, risarcitoria ai sensi dell'art.

¹⁴ Sconfinata la letteratura sul tema: ROPPO-AFFERNI, *Dai contratti finanziari al contratto in genere: punti fermi della cassazione su nullità virtuale e responsabilità precontrattuale*, in *Danno e resp.*, 2006, p. 25 ss.; A LBA NESE, *Regole di condotta e regole di validità nell'attività di intermediazione finanziaria: quale tutela per gli investitori delusi?* in *Corr. giur.*, 2008, p. 107 ss

2043 c.c. e caducatoria in forza dell'art. 1418, co. 1 c.c., il che appare francamente sproporzionato e persino ultroneo rispetto all'approccio preventivo e *risk – based* alla base dell'introduzione della complessa normativa antiriciclaggio.

5. Conclusioni.

La disamina sopra effettuata, che sconta inevitabili esigenze di semplificazione e sintesi, evidenzia tuttavia l'estrema magmaticità della materia.

Del resto, è inevitabile che la traslazione di principi aventi substrato pubblicistico su un terreno prettamente civilistico comporti l'emersione di infinite (o quasi) problematiche, che muovono principalmente dalla necessità di effettuare continue torsioni ermeneutiche orientate ad adeguare i principi generali alle sostanziali esigenze di tutela dei soggetti di volta in volta lesi dalla condotta dell'intermediario.

Si assiste, sempre più, in giurisprudenza a percorsi logico – argomentativi che mirano al raggiungimento del risultato, si direbbe anche a costo di svilire elementi di certezza del diritto e categorizzazioni che, lungi dall'apparire come *moloch* invalicabili, hanno però la funzione di individuare i corretti ambiti di tutela e la coerente applicabilità dei rimedi giuridicamente previsti alle fattispecie considerate.

Se è pur vero che la tutela della situazione soggettiva lesa deve rappresentare il faro cui ogni interprete ha il preciso compito di indirizzarsi, è altrettanto vero che ciò non può (e non deve) avvenire attingendo a soluzioni interpretative che continuamente sviliscano e pieghino i dettami dei principi civilistici alla frenetica e, talvolta furibonda, esigenza riparatoria.